

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANGELILLI, PENNACCHIO, BERLINGIERI, PAFUNDI, VAL-SECCHI** Pasquale, **MAGLIANO** Terenzio, **BERNARDI, JODICE, Magliano** Giuseppe, **LEPORE e MONGELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1968

Criteri di attribuzione degli onorari e competenze fra i legali degli Enti di previdenza

ONOREVOLI SENATORI. — Vari enti previdenziali si servono, per l'espletamento della attività legale, di avvocati e procuratori liberi professionisti e di funzionari abilitati ai sensi della legge professionale.

Questa forma di collaborazione, mentre si è rivelata particolarmente utile per gli enti previdenziali, è anche rispettosa delle legittime aspirazioni della classe forense, la quale più volte in vari congressi e particolarmente in quello svoltosi nel settembre 1967 a Venezia, ha ribadito la necessità che gli enti pubblici si rivolgano anche all'attività dei liberi professionisti.

Per ciò che concerne poi i legali funzionari, questi non sono trattati con criteri di uniformità, in quanto gli onorari e le competenze professionali recuperati dalle controparti, vengono loro attribuiti con criteri di assoluta diversità da Ente a Ente nonostante l'espresso invito del Ministero del lavoro a uniformare le norme che regolano la materia.

Il presente disegno di legge ha il fine di disciplinare la materia e contempla la costituzione presso ciascun Ente di un fondo in cui far confluire tutte le competenze professionali introitate dalle controparti in affari giudiziari e stragiudiziali, escluse quelle spettanti agli avvocati esterni per la loro attività professionale.

Si è previsto che il fondo venga ripartito fra i legali funzionari di ciascun Ente, salvaguardando comunque i diritti dei liberi professionisti interessati alla trattazione dell'affare e della causa, i quali sono da tempo inseriti nella organizzazione funzionale degli Enti, per cui si ritiene che il rapporto intercorrente fra gli stessi e i vari enti debba essere mantenuto anche nel caso che la materia trattata venga affidata alla competenza di altro Ente similare.

Per le ragioni esposte si confida nell'adesione da parte del Parlamento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono costituiti presso gli Enti previdenziali separati fondi alimentati dalle compe-

tenze di procuratore e dagli onorari di avvocato recuperati dalle controparti in affari giudiziari e stragiudiziali trattati dai legali funzionari, iscritti negli elenchi aggiunti agli albi degli avvocati e procuratori ed addetti agli uffici organicamente costituiti nell'ambito della organizzazione centrale e periferica degli Enti stessi. Al fondo non verrà versato l'importo delle competenze e degli onorari spettanti ad avvocati e procuratori liberi professionisti interessati alla trattazione delle cause e degli affari cui le somme si riferiscono.

Art. 2.

I rapporti dei legali interni ed esterni con gli Enti previdenziali regolati da procura generale alle liti di data anteriore alla presente legge, persisteranno anche nei confronti dell'Ente che, per norma sopravveniente, assuma la gestione della materia che formava oggetto del rapporto professionale.

Il fondo di cui all'articolo 1 verrà ripartito tra i legali interni fino alla concorrenza massima del 50 per cento del trattamento economico annuale goduto da ciascun interessato alla data del 31 dicembre dell'anno cui la ripartizione si riferisce, secondo i seguenti coefficienti:

avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, punti 1,9;
avvocati, punti 1,7;
procuratori legali, punti 1,5.

L'eventuale residuo verrà incamerato da ciascun Ente sotto la voce del bilancio « proventi straordinari e sopravvenienze attive di gestione ».

Art. 3.

Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i singoli Enti emaneranno le relative disposizioni in conformità alla presente legge. Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro, del Ministero del tesoro e del Ministero di grazia e giustizia.